

**Avvertenze:** la presente legge, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 39 del 6 settembre 1989, è stata abrogata dall'articolo 43, comma 1 della legge regionale 3 settembre 2002, n. 21: "Norme sul diritto agli studi universitari - adeguamento alla legge 2.12.1991, n°390".

**Legge Regionale 25 agosto 1989, n. 9.**

**"Modifiche alla Legge Regionale 24 gennaio 1986, n. 3 concernente: Norme per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario"**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

**Articolo 1**

Il primo comma dell'art. 4 della legge regionale 24 gennaio 1986, n. 3 è sostituito come segue: «Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 della presente legge, sono istituiti, a norma dell'articolo 69 dello Statuto della Regione Campania, gli Enti per il Diritto allo Studio universitario (EDISU) con sede nel capoluogo della provincia in cui operano o saranno istituiti Università e/o Istituti Universitari Statali.

Per tanto sono istituiti:

- a) l'EdiSU degli studenti iscritti alle Università agli Studi di Napoli, all'Istituto Superiore di Magistero Suor Orsola Benincasa ed alla Accademia di Belle Arti di Napoli (EDISU di Napoli 1);
- b) l'EDISU degli studenti iscritti all'Istituto Universitario Orientale, all'Istituto Universitario Navale ed all'Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF) - (EDISU Napoli 2);
- c) l'EDISU degli studenti iscritti all'Università degli studi di Salerno (EDISU Salerno).

**Articolo 2**

Il secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 24 gennaio 1986, n. 3 è sostituito dal seguente:

«In casi straordinari ed urgenti, il Presidente o, in caso di impedimento, il Vice Presidente, ove non sia possibile convocare il Consiglio, adottano, su proposta del Direttore Generale dell'Ente, i provvedimenti di competenza del Consiglio, ad eccezione degli atti a contenuto generale, sottoponendoli a ratifica in occasione della prima adunanza del Consiglio.

**Articolo 3**

I primi due commi dell'art. 7 della legge regionale 24 gennaio 1986, n. 3 sono sostituiti dal seguente:

«I Consigli di Amministrazione degli EDISU sono composti:

- a) - per l'EDISU di Napoli 1: dal Rettore dell'Università degli Studi di Napoli, dal Direttore dell'Istituto di Magistero «Suor Orsola Benincasa» e dal Presidente dell'Accademia di Belle Arti di Napoli, o loro rispettivi delegati;
- per l'EDISU di Napoli 2: dal Rettore dell'Istituto Universitario Orientale, dal Rettore dell'Istituto Universitario Navale e dal Presidente dell'ISEF, o loro rispettivi delegati;

## Giunta Regionale della Campania

- per l'EDISU di Salerno: dal Rettore dell'Università di Salerno o suo delegato;
  - b) da n. 5 componenti designati dal Consiglio regionale;
  - c) da n. 4 docenti universitari, di cui 2 ordinari e 2 associati, più un ricercatore eletto dai rispettivi corpi elettorali;
  - d) da n. 5 rappresentanti degli studenti.
- 

### Articolo 4

Il titolo dell'art. 11 della legge regionale 24 gennaio 1986, n. 3 è sostituito dal seguente: «Direttore Generale dell'EDISU».

Il termine «Coordinatore» è sostituito con «Direttore generale» in tutti gli articoli della legge regionale 24 gennaio 1986, n. 3 ove compaia.

Il primo comma dell'art. 11 della legge regionale 24 gennaio 1986, n. 3 è sostituito dal seguente:

«Il Consiglio di Amministrazione di ciascun EDISU nomina Direttore generale il funzionario di ruolo dell'Ente, che, alla data di costituzione dello stesso, sia in possesso del maggior numero di requisiti di legge in termine di livello di appartenenza, titoli di studio e professioni, di carriera, funzioni espletate e pubblicazioni attinenti il diritto allo studio».

Il quarto comma dell'articolo 11 della legge regionale 24 gennaio 1986, n. 3 è sostituito dal seguente:

«Il Consiglio di Amministrazione revoca le funzioni di Direttore generale nei casi, previsti dalla legge, di inosservanza delle norme di legge, di regolamento e delle istruzioni, sia in caso di mancato conseguimento dei risultati dell'attività amministrativa ad essi finalizzata».

Sono aggiunti all'articolo 11 della legge regionale 24 gennaio 1986, n. 3 i seguenti commi quinto e sesto:

«In fase di prima applicazione della presente legge, le funzioni di Direttore generale vengono espletate dai funzionari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono già tale incarico».

«In caso di fusione di più Opere Universitarie, nelle more della nomina del Direttore generale le funzioni sono attribuite al Direttore dell'ex Opera Universitaria istituita presso l'Università o Istituto Universitario cui afferisce il maggior numero di studenti».

---

### Articolo 5

Il primo comma dell'art. 14 della legge regionale 24 gennaio 1986 n. 3 è così modificato:

«Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da:

3 membri effettivi e 2 supplenti designati dal Consiglio Regionale, scelti tra gli iscritti all'Albo Nazionale dei Revisori dei Conti o anche, con non meno di dieci anni di iscrizione, agli Albi dei Dottori Commercialisti o dei Ragionieri e nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale».

---

### Articolo 6

Il quarto comma dell'articolo 15 della legge regionale 24 gennaio 1986, n. 3 è sostituito dai seguenti:

«In caso di oggettiva difficoltà da parte degli EDISU di accogliere, in tutto o in parte, le richieste degli studenti intese ad ottenere vitto e/o alloggio, l'assegno di studio può essere attribuito anche in danaro.

L'ammontare dell'assegno è determinato in L. 1.500.000, per la quota maggiore, ed in L. 750.000, per la quota minore.

Le quote saranno attribuite in base alla distanza dalla sede universitaria del Comune di residenza della famiglia cui appartiene lo studente.

All'uopo, la Commissione Regionale consultiva di cui all'articolo 37 della presente legge elabora, entro novanta giorni dalla data del suo insediamento, una apposita tabella dei Comuni.

Nelle more trovano applicazione le tabelle già approvate dai Consigli di Amministrazione delle Opere Universitarie».

Il VI comma dell'articolo 15 della legge regionale 24 gennaio 1986, n. 3 è sostituito dal seguente:

«Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle domande pervenute, determina annualmente il numero degli assegni da attribuire».

---

Articolo 7

Al primo comma dell'art. 18 della legge regionale 24 gennaio 1986, n. 3 va aggiunto il seguente alinea:

«- non contribuiscono alla formazione del reddito di cui sopra le somme percepite a titolo di assegno, borsa di studio o sussidio a fini didattici».

---

Articolo 8

L'ultimo comma dell'art. 19 della legge regionale 24 gennaio 1986, n. 3 è modificato come segue:

«Successivamente sempre a parità di merito, viene data la precedenza allo studente appartenente al nucleo familiare in condizioni economiche più sfavorevoli, in base ai criteri indicati nel bando di concorso, tenuto conto del reddito familiare e della composizione del nucleo familiare, comprendente i partecipanti alla formazione del reddito valutato ai fini del concorso, oltre i figli a carico; in ordine successivo, la precedenza va allo studente con famiglia propria, allo studente che abbia sostenuto esami in numero maggiore ed infine allo studente più anziano di età».

---

Articolo 9

Il secondo comma dell'art. 21 della legge regionale 24 gennaio 1986, n. 3 è modificato come segue:

«L'accesso degli studenti alle strutture abitative eventualmente non utilizzate per l'assegno di studio in servizi avviene mediante pubblico concorso annuale. La graduatoria, da prevedersi nel bando di concorso, deve essere formata in base ai medesimi criteri fissati per l'attribuzione dell'assegno di studio, assicurando, in via preliminare, la conferma del posto - alloggio agli studenti in difetto di un esame rispetto al merito previsto per gli assegni ed agli studenti del primo anno fuori corso. Gli studenti prossimi alla laurea potranno ottenere la conferma, fino al 31 marzo dell'anno accademico in corso, previa adeguata documentazione».

---

Articolo 10

Il primo comma dell'art. 37 della legge regionale 24 gennaio 1986, n. 3 è modificato come segue:

«E' costituita la Commissione regionale consultiva per il diritto allo studio universitario composta dall'Assessore regionale all'Istruzione e Cultura, che la presiede, dai Rettori delle Università o Istituti di Istruzione Universitaria della Regione, dai Presidenti dei Consigli di Amministrazione delle Accademie di Belle Arti della regione, dai Direttori dell'Istituto di Magistero Pareggiato Femminile "Suor Orsola Benincasa" e dell'Istituto Superiore di Educazione Fisica di Napoli, dai Presidenti e dai Coordinatori degli EDISU, dagli Assessori alla Pubblica Istruzione dei Comuni sede di Ateneo o Istituto Superiore, dal Coordinatore del Servizio Istruzione e Cultura della Giunta Regionale e dal funzionario del servizio stesso incaricato della materia concernente il diritto allo studio, da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali più rappresentative sul piano nazionale e da tre rappresentanti designati da ciascuna delle componenti studentesche presenti in ciascun Consiglio di Amministrazione degli EDISU.».

---

Articolo 11

Il titolo dell'art. 44 della legge regionale 24 gennaio 1986, n. 3, è sostituito dal seguente: «Personale delle Opere Universitarie non statali».

Il primo comma dell'art. 44 della legge regionale 24 gennaio 1986, n. 3 è sostituito dal seguente:

«Il personale di ruolo che alla data del 31 ottobre 1981 prestava servizio presso le Opere Universitarie formalmente e regolarmente istituite presso l'Istituto Universitario Pareggiato di Magistero Femminile " Suor Orsola Benincasa" di Napoli e l'ISEF di Napoli, è trasferito a domanda, da presentare a pena di decadenza entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei ruoli degli EDISU istituiti ai sensi del precedente art. 4».

---

Articolo 12

L'articolo 45 della legge regionale 24 gennaio 1986, n. 3 è sostituito dal seguente:

«Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse tutte le Opere Universitarie istituite presso Università, Istituti Universitari statali della Campania, nonché dell'Istituto Universitario Pareggiato di Magistero Femminile “Suor Orsola Benincasa” di Napoli e dell'ISEF di Napoli. Ciascun Consiglio di Amministrazione rimane in carica, fino all'insediamento del Consiglio di Amministrazione del corrispondente EDISU, per lo svolgimento della normale attività assistenziale».

---

Articolo 13

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione della stessa nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della regione Campania

CLEMENTE DI SAN LUCA